



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO  
"AMBIENTE E TERRITORIO"

---

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(assunto il \_\_\_\_\_ prot. N° 1277)

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 14866 del 15 DIC. 2015

**OGGETTO:** Giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 46/2014, per il progetto di **"Modifica Sostanziale dell'AIA già rilasciata con DDG n.13946/2010 per progetto di ampliamento dei quantitativi massimali annui di rifiuti, pericolosi e non, trattabili nell'Impianto di Termovalorizzazione sito in località Passovecchio, nel Comune di Crotona - [codice IPPC 5.1 e 5.3]"**

Proponente e gestore: **Mida Tecnologie Ambientali S.r.l.**

## IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTA** la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;

**VISTA** la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000 avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica";

**VISTA** la legge regionale n°34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

**VISTO** il Decreto n.157 del 14.06.2010 del Presidente della Regione Calabria con il quale sono state conferite, le funzioni al Dipartimento Politiche dell'Ambiente;

**VISTA** la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 24 del 11.02.2015 con la quale è stato conferito l'incarico, all'Ing. Domenico Pallaria di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Ambiente e Territorio";

**VISTO** il Decreto del D.G. n. 10658 del 05/09/2014 di assegnazione del Settore n. 3 all'arch. Reillo Orsola;

**VISTI** i Decreti del D.G. n.ri 924 del 25/01/2013 e 9414 del 28.06.2013 di assegnazione del Servizio n. 7 all'ing. Gabriele Alitto;

**VISTO** il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTA** la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;

**VISTO** il DDG n. 21338 del 10/12/2008 di nomina componenti del Nucleo VIA - VAS - IPPC e successivi DDG n°22555 e n°22557 del 23/12/2008, n° 10295 del 09/06/2009 e n° 4284 del 03/04/2012;

**VISTO** il Regolamento regionale n°5 del 14/05/2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientale";

**VISTI** il DDG n.10836 del 31/08/2011 con il quale è stata approvata la nuova modulistica per le istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale e la DGR n. 337 del 22/07/2011 con la quale sono state approvate le modalità di calcolo delle tariffe di istruttoria per le AIA Regionali;

**VISTO** il Regolamento Regionale di attuazione della L.r. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI" (approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 31/10/2013 con DGR n. 381 e pubblicato sul BURC supplemento straordinario n. 2 del 14/11/2013) con il quale sono stati anche determinati gli oneri istruttori per i procedimenti di AIA;

**VISTO** il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 e smi al Titolo III bis;

**VISTO** il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**VISTA** la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

**VISTO** il Decreto di Giudizio di Compatibilità Ambientale (DEC/VIA/5650 del 05.12.2000 emesso dal Ministero dell'Ambiente;

**VISTE** le O.C.D. n. 1500/2001, O.C.D. n. 5020/2006 e O.C.D. n. 5483/2007

**VISTA** il D.D.G. n. 13946 del 06.10.2010 con cui è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Mida Tecnologie Ambientali spa per un impianto di Termodistruzione della società Mida S.r.l.

ed eliminazione rifiuti non pericolosi attività [D8] e [D9]. sito in località Passovecchio nel Comune di Crotona, [codice IPPC 5.1];

**VISTO** il D.D.G. n. 307 del 22.01.2014 con il quale il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha autorizzato la società Mida Tecnologie Ambientali S.r.l. al trattamento, in aggiunta a quelli già autorizzati, di alcuni codici CER nell'Impianto di Termovalorizzazione sito in località Passovecchio, nel Comune di Crotona;

**VISTA** la domanda di modifica sostanziale prot. n. 304/V.A. del 27.12.2012, assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 611 del 02.01.2013, con la quale la Mida Tecnologie Ambientali srl ha presentato un progetto di variante impiantistica e di aumento dei quantitativi massimali annui di rifiuti, pericolosi e non, trattabili dall'Impianto di Termovalorizzazione sito in località Passovecchio, nel Comune di Crotona;

**VISTA** l'attestazione dell'avvenuto bonifico da parte della Ditta a favore della Tesoreria della Regione Calabria dell'importo di € 4.275,00 versato a titolo di spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTA** la pubblicazione dell'annuncio ai fini della consultazione al pubblico, effettuata dal Gestore in data 28.12.2012 sul quotidiano a diffusione regionale "Il Giornale di Calabria";

**VISTO** il parere del 22/06/2015 emesso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VAS -VIA - AIA - VI del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, assunto agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio al prot. 196606 del 22/06/2015;

**PREMESSO**, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

- Con nota prot. n. 304/V.A. del 27.12.2012, assunta agli atti di questo Dipartimento al prot. n. 611 del 02.01.2013, la Mida Tecnologie Ambientali srl ha presentato domanda di modifica sostanziale per un progetto di variante impiantistica ed aumento dei quantitativi massimali annui di rifiuti, pericolosi e non, trattabili nell'Impianto di Termovalorizzazione sito in località Passovecchio, nel Comune di Crotona;
- Al termine di un lungo iter procedimentale determinato dal fermo delle attività dell'organo di valutazione del Dipartimento, con nota prot. n. 0153428 del 08.05.2014 la ditta è stata convocata in audizione presso la Struttura Tecnica di Valutazione (STV) del Dipartimento - istituita con L. R. n. 39/2012 e disciplinata con il R.R. n. 10/2013 - per fornire chiarimenti in ordine alla domanda presentata; in tale sede veniva chiarito che l'aumento di quantitativi trattabili richiesto poteva avvenire con semplici accorgimenti, avendo l'impianto una capacità superiore a quella autorizzata, e che, secondo un apposito studio eseguito, tale aumento non risultava impattante per l'ambiente.
- Con nota prot. 2466607 del 30.07.2014 la ditta ha provveduto a produrre la documentazione integrativa richiesta nel corso della predetta audizione;
- Nella seduta del 22.06.2015 la STV ha espresso il parere favorevole assunto al prot. 196606 del 23.06.2015;
- Con nota prot. 200184 del 25.06.2015 è stata convocata la Conferenza di Servizi e nelle sedute del 27.07.2015 e del 24.09.2015 sono stati raccolti i pareri degli enti competenti;

**PRESO ATTO** di tutti gli atti inerenti il procedimento istruttorio, in particolar modo del:

- Parere tecnico favorevole della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito STV) espresso nella seduta del 22/06/2015,
- Parere favorevole della Provincia di Crotona - Settore Ambiente Energia - (prot. 28543 del 27.07.2015);
- Parere favorevole A.R.P.A. Cal - DAP di Crotona (prot. N. 30722 del 1.09.2015, acquisito agli atti dipartimentali con prot. n. 266062 del 14.09.2015);
- Parere favorevole del Comune di Crotona - Settore LL.PP. e Patrimonio - Servizio Ambiente- prot. 37152 del 24.07.2015 assunto al prot. 231074 del 27.07.2015;
- Parere igienico sanitario favorevole dell'ASP di Crotona assunto nella seduta della Conferenza di Servizi del 27.09.2015 con dichiarazione a verbale.

**VISTI** i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi tenutesi rispettivamente in data 27.07.2015 e 24.09.2015, con i relativi atti allegati;

**RITENUTO** opportuno in occasione del rilascio della presente autorizzazione richiamare in un unico testo le disposizioni emanate a titolo di modifica e/o rettifica al fine di garantire maggiore chiarezza ed uniformità nella lettura e nell'applicazione del provvedimento autorizzatorio relativo all'impianto e, per l'effetto di dare atto:

- delle rettifiche/modifiche al DDG n. 13946/2010 contenute nella nota prot. n. 0263193 del 30.07.2012 con cui lo scrivente Dipartimento - in riscontro della richiesta della società prot. 14336 del 29.07.2011 - ha mutato (ritenendola più corretta) la qualificazione dell'impianto in parola come impianto di termovalorizzazione e non di termodistruzione, analogamente alle

operazioni autorizzate, contrassegnate come operazioni [R1] ed [R13] e non già come attività [D8] e [D9] e rinviando al primo aggiornamento utile dell'AIA la relativa correzione in decreto;

- della modifica non sostanziale autorizzata con nota prot. n. 0186820 del 12.06.2015 per l'integrazione di alcuni Codici CER richiesti con l'istanza prot. 62/VA del 2.02.2015 e del parere ARPACAL (nota prot. 17896 del 20.05.2015) con cui è stata esclusa la necessità di modificare il PMC di cui al DDG n. 13946/2010;
- del parere del 8.07.2015, assunto al prot. 214433 del 8.07.2015, con cui la STV ha valutato le richieste di integrazione dei codici CER prot. 23/vd del 14/02/2011 e prot. 66/vd del 03/05/2011, assunte rispettivamente ai prot. n. 2948 7871 del 24.05.2011, accogliendole esclusivamente per i codici [020199], [060699] e [020109];
- della nota prot. 217 del 18.08.2015, assunta al prot. del Dipartimento al prot. 279963 del 25.09.2015, con cui la Mida Tecnologie Ambientali srl ha rinunciato ad entrambe le suddette richieste; rinuncia che la ditta ha confermato anche nel corso dell'incontro tenutosi presso il Dipartimento in cui ha preso visione del parere emesso della STV in data 8.07.2015.

**ACQUISITA** agli atti la seguente documentazione:

- Certificazione possesso Sistema di Gestione UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) n. CERT 1495-2005-AE-BR-SINCERT con scadenza 30.12.2017;
- Casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazione sostitutiva antimafia ai sensi del D. lgs 159/2011 del Legale rappresentante della società e del Direttore Tecnico dell'impianto;
- Visura Camerale Mida Tecnologie Ambientali S.r.l. del 17.09.2015;

**CONSIDERATO** che per gli aspetti riguardanti – da un lato – i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e – dall'altro lato – la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n.107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99" e "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

**RILEVATO** che, secondo le indicazioni fornite dal il "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC" previsto dall'art. 29quinquies del D.lgs 152/2006- come modificato dal D.lgs 46/2014 -, tutti i provvedimenti emanati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto devono essere conformi alla direttiva 2010/75/UE, di cui la nuova normativa costituisce disciplina di recepimento ed attuazione;

**VISTO** che il D. lgs 46/2014 prevede la presentazione "*prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata*", a cura del gestore della relazione di riferimento di cui all'art. 7, punto 2, lett. m;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM – con DM 272 del 13.11.2014 ha emanato le Linee Guida per la redazione della relazione di riferimento di cui sopra, prevedendo all'art. 3, co. 2, l'esecuzione a cura dei gestori delle installazioni di cui all'allegato VIII alla PARTE II del D. lgs 152/2006 della procedura della Verifica di Assoggettabilità secondo le modalità di cui all'Allegato I del DM 272/2014;

**RITENUTO**, comunque, di poter procedere al rilascio dell'AIA in questione, riservandosi l'acquisizione della suddetta documentazione entro congruo termine dalla notifica del presente atto;

**DATO ATTO** che l'allegato 1bis "*Condizioni dell'A.I.A.*" costituisce parte integrante del presente atto amministrativo e va ad aggiungersi agli allegati "Condizioni AIA" e "Piano di Monitoraggio e Controllo" al DDG n. 13946/2010, quale atto tecnici contenenti tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

#### DECRETA

**A. Di prendere atto** del parere, favorevole con prescrizioni, espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI-VAS, in qualità di organo tecnico, nella seduta del 22/06/2015, relativamente alla richiesta di modifica sostanziale all'impianto di termovalorizzazione ubicato nel comune di Crotona, Loc. Passovecchio di cui all'AIA n. 13946 del 06.10.2010, consistente in un aumento dei quantitativi trattabili da 22.000 t/a a 65.000 t/a;

**B. Di prendere atto, altresì,** delle rettifiche ai refusi/imprecisioni presenti nel provvedimento autorizzatorio di cui al DDG n. 13946/2010, per come autorizzate con nota prot. 263193 del 30.7.2015 e riportate nell'Allegato 1bis "*Condizioni dell'A.I.A.*" del presente provvedimento;

**C. Di prendere atto** della modifica non sostanziale di cui alla nota prot. 186820 del 12.06.2015 ed avente ad oggetto integrazione dei codici CER di cui l'istanza prot. 62/VA del 2.02.2015, assunta

agli atti del Dipartimento con prot. 78853 del 11.03.2015 ed elencati nell'Allegato 1bis "Condizioni dell'A.I.A." del presente provvedimento;

**D. Di dare atto** che il gestore è autorizzato a trattare i rifiuti individuati con i codici CER elencati nel punto IV dell'Allegato 1bis del presente atto (per come già riportati nelle OCD n. 5020/06 e n. 5483/07, nel DDG. 13946/2010, nel DDG n. 307/2014 e nella nota prot. n. 186820 del 12.06.2015), che sostituisce ogni disposizione a riguardo;

**E. Di rilasciare** - ai sensi del Titolo III bis del D. Lgs. 152/2006 e smi per come modificato dal D.lgs 46/2014 - in favore della ditta Mida Tecnologie Ambientali S.r.l. "*Giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs n. 46/2014, per un progetto di ampliamento dei quantitativi massimali annui di rifiuti, pericolosi e non, trattabili dall'Impianto di Termovalorizzazione di proprietà della società Mida Tecnologie Ambientali, di cui all'A.I.A. D.D.G.R. n. 13946/2010 e s.mi. sito in località Passovecchio nel Comune di Crotona (KR)*";

**F. Di subordinare** il presente provvedimento al rispetto da parte del Gestore delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1) Il Gestore dovrà adeguare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n°427 del 23/06/2008, in ragione della operazioni e dell'aumento dei quantitativi di cui alla succitata modifica sostanziale entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto e secondo le modalità e le condizioni di cui alla citata DGR; resta fermo l'obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie finanziarie mediante appendice integrativa all'esito dei lavori del Tavolo tecnico di "*Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC*" previsto dall'art. 29quinquies del D. lgs 152/2006 ed istituito presso il MATT;

2) Il Gestore dovrà effettuare la verifica di assoggettabilità all'obbligo della relazione di riferimento secondo la procedura di cui all'Allegato 1 prevista dal DM n. 272 del 13/11/2014 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione del presente provvedimento ed, in caso di obbligo della relazione di riferimento, la stessa dovrà presentata nei successivi 60 (sessanta) giorni;

3) Per l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali riportate previsti dalle norme, nei Decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciati, nonché quelli nel presente atto amministrativo e nei seguenti documenti allegati, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

All. 1bis "Condizioni dell'A.I.A." in aggiunta alle Condizioni AIA e al PMC di cui al DDG n. 13946/2010;

4) Ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 s.m.i., per come modificato dal D.lgs n. 46/2014 le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A.Cal, quale incaricata dall'Autorità competente a svolgere i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;

5) Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente e ad ARPACAL, con le modalità previste dall'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per come modificato dal D. lgs 46/2014;

**G. Di dare atto** che il presente provvedimento integra il DDG 13946 del 6.10.2010 ed è rivolto esclusivamente all'approvazione della modifica sostanziale di cui al punto precedente, **non dando luogo ad alcun riesame del provvedimento autorizzativo;**

**H. Di dare atto** che con il presente provvedimento non viene modificata o ampliata la durata dell'autorizzazione di cui al DDG n. 13936 del 6.10.2010; pertanto (considerati 12 anni dal rilascio della suddetta AIA) e secondo quanto disposto dall'art 29octies, punto 3 e punto 5, del D. lgs 152/2006 per come modificati dal D. lgs 46/2014, il riesame in via ordinaria della presente Autorizzazione dovrà avvenire - su richiesta del gestore ed a pena di decadenza dell'autorizzazione - **entro il 6.10.2022;**

**I.** In ogni caso, l'autorizzazione di che trattasi sarà sottoposta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, punto 4, del D.Lgs 152/2006 e smi, come sostituito dal D.lgs n. 46/2014;

**J.** Il presente provvedimento sarà, altresì, soggetto a riesame entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, relative all'attività principale di installazione;

**K.** Il presente provvedimento resta comunque soggetto alle disposizioni relative alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e Controllo disciplinate dal D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

**L.** Sono fatti salvi tutti gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D. Lgs. 46/2014 che verranno richiesti anche in seguito all'emanazione del presente provvedimento.

**M.** In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D. lgs n. 46/2014, potrà procedere:

1) "alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità";

2) "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno";

3) "alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente";

4) "alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione";

**N.** E' fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, s.m.i.);

**O.** Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il Gestore e il nuovo Gestore dovranno darne comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio anche nelle forme di autocertificazione,

**P.** In caso di modifica degli impianti il Gestore dovrà comunicare alla Sportello IPPC, all'Arpacal ed al Comune, le modifiche progettate dell'impianto Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art 29nonies D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Q.** Il Gestore è responsabile della piena applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

**R.** Per quanto non espressamente previsto dalla presente, il Gestore è assoggettato all'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;

**S.** I risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Ambiente e Territorio (sito in Catanzaro, loc. Germaneto) istituito con D.G.R. n. 797 del 14/11/2006;


**T.** Di disporre la trasmissione di copia della presente autorizzazione alla ditta Mida Tecnologie Ambientali spa, alla Provincia di Crotona, al Comune di Crotona all'ARPACal - Direzione Generale e Dipartimento A.R.P.A.Cal di Crotona, all'ASP di Crotona;

**U.** Di fare presente che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

**V.** Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Il Dirigente di Settore  
Arch. Orsola Reillo

IL DIRIGENTE GENERALE  
Ing. Domenico Pallaria



## ALLEGATO 1BIS



### CONDIZIONI DELL'A.I.A.

**Proponente:** Mida tecnologie Ambientali S.r.l.;

**Installazione:** *Giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs n. 46/2014, per un progetto di ampliamento dei quantitativi massimali annui di rifiuti, pericolosi e non, trattabili dall'Impianto di Termovalorizzazione di proprietà della società Mida Tecnologie Ambientali, di cui all'A.I.A. D.D.G.: n. 13946/2010 e s.mi. sito in località Passovecchio nel Comune di Crotona (KR), [codice IPPC 5.1 e 5.3].*

**Ubicazione installazione:** Comune di Crotona – Località Passovecchio.

**Sede legale:** S.S. 106, Loc. Passovecchio, Via C. Matteucci, Zona Industriale - 88900 Crotona (KR)

**Codici IPPC** di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi: [5.1 e 5.3]



## DEFINIZIONI

**AIA:** Autorizzazione Integrata Ambientale: autorizzazione alla modifica sostanziale dell'AIA DDG n. 13946/2010 per l'aumento dei quantitativi massimi trattabili nell'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi (Termovalorizzatore) localizzato nel comune di Crotona, loc. Passovecchio

**Autorità competente:** ai fini del presente atto si intende per Autorità Competente al rilascio e/o alle modifiche dell'AIA, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;

**Organo di controllo:** il Dipartimento Ambiente e Territorio, che si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) per l'esecuzione del controllo dell'AIA;

**Gestore:** la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella totalità o in parte, l'installazione sita nel Comune di Crotona, loc. Passovecchio oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico della stessa;

Le rimanenti definizioni utilizzate nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per come modificato dal D. lgs n. 46/2014

## I QUANTITATIVI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

(in sostituzione di quanto stabilito al punto 1 del paragrafo 2 "Condizioni Generali e Specifiche per l'esercizio dell'impianto" dell'allegato 1 del DDG 13946/2010)

Capacità di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi: **65.000 tonnellate/anno.**

## II. OPERAZIONI AUTORIZZATE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

(a rettifica di quanto definito nel DDG n. 13846/2010)

Operazioni di recupero identificate con i codici R1 e R13 di cui all'allegato C, alla parte IV, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. di rifiuti speciali non pericolosi di seguito indicati;

## III. CONDIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

(A rettifica e precisazione di quanto stabilito nel DDG 13946//2010)

1. L'impianto autorizzato deve essere qualificato come "**termovalorizzatore**" e tale termine sostituisce quello di termodistruttore presente nel DDG n. 13946/2010;
2. L'impianto di termovalorizzazione è autorizzato ad effettuare le operazioni di recupero identificate dai codici R1 e R13 secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento di AIA di cui al DDG n. 13946/2010; i riferimenti alle operazioni D8 e D9 contenuti nel succitato decreto devono essere eliminate;
3. Il gestore deve rispettare quanto prescritto dal decreto direttoriale del Ministero dell' Ambiente n. 4861 del 19/02/2014;
4. Eventuali conferimenti di rifiuti, anche trattati, derivanti dal circuito pubblico dei rifiuti urbani dovranno essere autorizzati dall'autorità competente anche ai sensi delle normative regionali vigenti (L.R. 18/2013 per come modificata con L.R. 6/2014 e s.m.i.);
5. Dovrà essere assicurato prioritariamente il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in ambito regionale;
6. Il Gestore dovrà minimizzare qualsiasi impatto sulle matrici ambientali durante l'intero ciclo produttivo, compreso il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio, di modo da scongiurare qualsiasi inconveniente igienico sanitario e ambientale;
7. Il Gestore dovrà adottare *tempestivamente* ogni ulteriore futura migliore tecnica disponibile atta alla riduzione integrata dell'inquinamento (BAT);
8. Il Gestore dovrà garantire forme di diffusione dei dati analitici relativi alle attività di monitoraggio, accessibili al pubblico attraverso la pubblicazione su apposita pagina Web;
9. Il Gestore dovrà *rispettare* le modalità e tempistiche di stoccaggio dei rifiuti al fine di impedire eventuali esalazioni di odori molesti;
10. il Gestore dovrà esercitare l'attività compatibilmente con il Piano di Caratterizzazione approvato dal competente ufficio del Ministero dell'Ambiente in relazione Area SIN di appartenenza;
11. il Gestore dovrà rispettare le condizioni igienico sanitarie al fine di non recare nocumento al vicinato per come dettato dagli articolo 216 e 217 del T.U. di cui al R.D. n. 1265/1934 e ss.;






#### IV ELENCO CODICI CER AUTORIZZATI

- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 02 scarti di tessuti animali
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
- 02 01 08\* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
- 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02-01 08
- 02 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02 scarti di tessuti animali
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 02 04 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
- 02 06 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 04\* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 02 01\* preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02\* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03\* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
- 03 02 04\* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 02 05\* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
- 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno




- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
- 04 02 14\* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 16\* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 01 02\* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03\* morchie da fondi di serbatoi
- 05 01 04\* fanghi di alchili acidi
- 05 01 05\* perdite di olio
- 05 01 06\* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 07\* catrami acidi
- 05 01 08\* altri catrami
- 05 01 09\* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 11\* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
- 05 01 12\* acidi contenenti oli
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 01 17 Bitume
- 05 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 05 06 01\* catrami acidi
- 05 06 03\* altri catrami
- 05 06 04\* Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 07 01\* rifiuti contenenti mercurio
- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 06 01 01\* acido solforico e acido solforoso




06 01 99 rifiuti non altrimenti specificati  
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13  
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15  
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti  
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02  
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02  
06 06 99 rifiuti non altrimenti specificati  
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti  
06 08 99 rifiuti non altrimenti specificati  
06 09 02 scorie contenenti fosforo  
06 09 99 rifiuti non altrimenti specificati  
06 10 02\* rifiuti contenenti sostanze pericolose  
06 10 99 rifiuti non altrimenti specificati  
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti  
06 13 01\* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici  
06 13 03 nerofumo  
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti  
07 01 01\* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri  
07 01 03\* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri  
07 01 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri  
07 01 07\* fondi e residui di reazione, alogenati  
07 01 08\* altri fondi e residui di reazione  
07 01 09\* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati  
07 01 10\* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
07 01 11\* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose  
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11  
07 01 99 rifiuti non altrimenti specificati  
07 02 01\* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri  
07 02 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri  
07 02 08\* altri fondi e residui di reazione  
07 02 10\* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
07 02 13 Rifiuti plastici  
07 02 15 Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14  
07 02 17 rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16  
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti  
07 03 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri  
07 03 08\* altri fondi e residui di reazione  
07 03 10\* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11  
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti  
07 04 01\* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri  
07 04 03\* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri  
07 04 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri  
07 04 08\* altri fondi e residui di reazione  
07 04 09\* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati  
07 04 10\* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
07 04 11\* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose  
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11



- 07 04 13\* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 05 08\* altri fondi e residui di reazione
- 07 05 10\* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 05 13\* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
- 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 06 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 06 08\* altri fondi e residui di reazione
- 07 06 10\* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07 01\* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 07 03\* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 07 04\* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 07 08\* altri residui di distillazione e residui di reazione
- 07 07 10\* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 07 11\* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 01 11\* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 15\* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 17\* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 19\* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 01 21\* residui di pittura o di sverniciatori
- 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 12\* Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13 Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 17\* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 09\* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 13\* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

- 
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 11\* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 16 scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 03 20 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 4 09
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 06\* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria




- 10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 04 altre polveri e particolato
- 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 08 04 particolato e polveri
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 11 Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 16 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 09 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 particolato e polveri
- 10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 11 01 05\* acidi di decappaggio
- 11 01 06\* acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07\* basi di decappaggio
- 11 01 08\* fanghi di fosfatazione

- 
- 11 01 09\* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
  - 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
  - 11 01 11\* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose
  - 11 01 12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
  - 11 01 13\* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
  - 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
  - 11 01 15\* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
  - 11 01 16\* resine a scambio ionico saturate o esaurite
  - 11 01 98\* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
  - 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  - 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
  - 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
  - 11 05 01 zinco solido
  - 11 05 02 ceneri di zinco
  - 11 05 03\* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
  - 11 05 04\* fondente esaurito
  - 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
  - 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
  - 12 01 07\* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
  - 12 01 09\* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
  - 12 01 12\* cere e grassi esauriti
  - 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
  - 12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
  - 12 01 19\* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
  - 12 01 20\* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
  - 12 01 21 Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
  - 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  - 13 01 01\* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
  - 13 01 05\* emulsioni non clorurate
  - 13 01 09\* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
  - 13 01 10\* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
  - 13 01 11\* oli sintetici per circuiti idraulici
  - 13 01 12\* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
  - 13 01 13\* altri oli per circuiti idraulici
  - 13 02 05\* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
  - 13 02 06\* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
  - 13 02 07\* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
  - 13 02 08\* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
  - 13 03 01\* oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB
  - 13 03 06\* oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
  - 13 03 07\* oli isolanti e termovettori minerali non clorurati
  - 13 03 08\* oli sintetici isolanti e oli termovettori
  - 13 03 09\* oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili
  - 13 03 10\* altri oli isolanti e oli termovettori
  - 13 04 01\* oli di sentina da navigazione interna
  - 13 04 02\* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
  - 13 04 03\* oli di sentina da un altro tipo di navigazione
  - 13 05 06\* oli prodotti da separatori olio/acqua
  - 13 05 07\* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua



- 13 07 01\* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02\* Benzina
- 13 07 03\* altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 01\* fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
- 13 08 02\* altre emulsioni
- 13 08 99\* rifiuti non specificati altrimenti
- 14 06 02\* altri solventi e miscele di solventi alogenati
- 14 06 03\* altri solventi e miscele di solventi
- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi di plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi di vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 01 10\* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11\* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
- 15 02 02\* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 07\* filtri dell'olio
- 16 01 13\* liquidi per freni
- 16 01 14\* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 01 19 Plastica
- 16 01 20 Vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 05\* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 05 06\* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16 05 07\* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 08\* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
- 16 07 08\* rifiuti contenenti oli
- 16 07 09\* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02\* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
- 16 08 05\* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico



- 
- 16 08 06\* liquidi esauriti usati come catalizzatori
  - 16 08 07\* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
  - 16 09 01\* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
  - 16 09 02\* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
  - 16 09 03\* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
  - 16 09 04\* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
  - 16 10 01\* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
  - 16 10 03\* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
  - 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
  - 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
  - 17 02 01 Legno
  - 17 02 03 Plastica
  - 17 02 04\* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
  - 17 03 01\* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
  - 17 05 03\* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
  - 17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
  - 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
  - 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
  - 18 01 03\* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
  - 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
  - 18 01 06\* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
  - 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
  - 18 01 08\* medicinali citotossici e citostatici
  - 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
  - 18 01 10\* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
  - 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
  - 18 02 02\* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
  - 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
  - 18 02 05\* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
  - 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
  - 18 02 07\* medicinali citotossici e citostatici
  - 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
  - 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
  - 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  - 19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
  - 19 02 04\* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
  - 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
  - 19 02 07\* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
  - 19 02 08\* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
  - 19 02 09\* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
  - 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
  - 19 02 11\* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
  - 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
  - 19 03 04\* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
  - 19 03 06\* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 08 09 Miscele di oli grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 03\* frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05\* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 Vetro
- 19 12 06\* legno, contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 Prodotti tessili
- 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
- 19 12 11\* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 01\* rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05\* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07\* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 20 01 31\* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 39 Plastica
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti - rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili, provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione

